

Roma, 31 Ottobre 2017

Prot. n. 46

MITTENTE: CONFTRASPORTO

Documento di consultazione per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018

In merito alla consultazione avviata dall'Autorità di regolazione dei trasporti (d'ora in poi "ART"), sulla delibera per la determinazione del contributo per il funzionamento della medesima per l'anno 2018, sul quesito n.5 dell'allegato A della delibera 120/2017 la Conftrasporto osserva quanto segue.

Il capoverso 6) del citato allegato, circoscrive la platea delle imprese di trasporto merci su strada soggette al pagamento del contributo all'ART, a quelle che hanno in dotazione almeno un veicolo di massa complessiva superiore alle 16 ton; ciò *"sulla base del presupposto che tali imprese utilizzano, nello svolgimento della propria attività, le infrastrutture regolate dall'Autorità (portuali, ferroviarie, aeroportuali, autostradali, interporti).*

Nel prendere atto del nuovo orientamento dell'ART (dopo che, nelle precedenti annualità, l'Autorità ha insistito nel richiedere il contributo *de quo* all'intero settore dell'autotrasporto merci), non possiamo tuttavia esimerci dall'esprimere forti riserve sulla motivazione a sostegno di questa decisione: ovvero quella che le predette imprese fanno uso di infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade e interporti), sulle quali l'ART è titolare di poteri di regolazione.

Invero, tale spiegazione desta forti perplessità quantomeno per due motivi:

- non appare in linea con le conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale nella ben nota Sentenza n. 69/2017 (ribadite dal TAR Piemonte nella Sentenza n. 539 del 21 Aprile u.s, emessa sul ricorso proposto dalla FAI- Federazione Italiana Autotrasportatori – contro la delibera dell'ART n.139/2016), per effetto delle quali la platea degli obbligati *"deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali."* Deve trattarsi, quindi, di prerogative esercitate dall'ART in via diretta ed immediata, nei confronti di un settore (e non in via mediata, in

- quanto rivolte in prima battuta ad altri operatori); circostanza, questa, che per quanto riguarda l'autotrasporto non si è mai verificata nel passato né, ai sensi della normativa vigente, potrà verificarsi nell'immediato futuro;
- si giungerebbe al paradosso che chiunque usufruisca di infrastrutture sulle quali l'ART ha esercitato dei poteri di intervento, solo per questo motivo verrebbe assoggettato al pagamento del contributo.

Inoltre, ci sembra altresì doveroso puntualizzare che l'Albo degli autotrasportatori non può essere coinvolto in un'eventuale procedura di riscossione del contributo, trattandosi di una funzione completamente estranea a quelle espressamente previste dalla normativa di riferimento (il d.lgs 284/2005)

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ci auguriamo che l'ART voglia escludere l'intero settore dell'autotrasporto merci, dai soggetti tenuti al contributo.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Russo

